



Circolare informativa per la clientela
n. 4/2013 del 7 febbraio 2013

DICHIARAZIONE IVA 2013 e COMUNICAZIONE ANNUALE DATI NOVITÀ

In questa Circolare

1. Dichiarazione Iva 2013 – Principali novità
2. Modello Iva 74-bis per il 2013
3. Modello Iva Base 2013
4. Comunicazione annuale dati 2013 – Nuove istruzioni

Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 15.1.2013, emanato in base all'art. 8, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 e succ. modif. e pubblicato sul sito Internet in data 16.1.2013, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione Iva alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, approva i **Modelli Iva 2013 e Iva 26 LP/2013**, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2012. Come per gli anni precedenti, viene approvato anche il **Modello Iva Base 2013**, che può essere utilizzato, in alternativa al Modello Iva, sia per la presentazione della dichiarazione Iva **in via «autonoma»** che per la presentazione della stessa nell'ambito della dichiarazione unificata (all'interno di **Unico 2013**).

Infatti, il modello di dichiarazione annuale Iva 2013 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma (possibile dal **1° febbraio 2013**), sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva 2013 nel Modello Unico 2013.

In ogni caso, come si vedrà in seguito, il termine ultimo di presentazione della dichiarazione è fissato al **30.9.2013**.

Inoltre, sempre ai fini Iva, con apposito Provvedimento Agenzia delle Entrate 15.1.2013 (pubblicato sempre sul sito Internet in data 16.1.2013), distinto quindi dal quello della dichiarazione annuale Iva 2013, è stato approvato anche il **Modello Iva 74-bis**, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai **curatori fallimentari** e ai **commissari liquidatori**, da utilizzare per l'anno d'imposta 2013. Il presente provvedimento approva **le sole istruzioni** che si adeguano alla vigente normativa Iva e che sostituiscono quelle approvate, unitamente al predetto modello, con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 16.1.2012.

Pertanto, come specificato anche nello stesso provvedimento di approvazione del Modello Iva 74-bis, il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i Provvedimenti 16 e 26.1.2012.

Resta fermo l'obbligo di presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il Modello Iva 74-bis esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.

1. DICHIARAZIONE IVA 2013 – PRINCIPALI NOVITÀ

Nel nuovo modello di dichiarazione annuale Iva 2013 sono numerosi gli aggiornamenti rispetto a quello del 2012 per effetto, in particolare, della L. 228/2012 (cd. **Legge di stabilità 2013**) e dalle numerose novità normative di recente emanazione.

Il nuovo modello di dichiarazione Iva 2013 prevede, infatti, tra le novità più importanti, anche la nuova normativa concernente le **cessioni imponibili di immobili** (abitativi e strumentali), così come modificata dall'art. 9, D.L. 83/2012, il debutto della disciplina **dell'Iva per cassa**, previsto dall'art. 32-bis, D.L. 83/2012, la **soppressione del Quadro VR** per la richiesta di rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale.

Infatti, come si vedrà meglio in seguito, da quest'anno, la richiesta di rimborso del credito Iva si dovrà effettuare mediante la compilazione del **Quadro VX (rigo VX4)** o, in caso di presentazione della dichiarazione unificata, del **Quadro RX**.

Inoltre, nel modello di dichiarazione Iva 2013 sono previsti numerosi aggiornamenti e modifiche con particolare riguardo anche al **Quadro VO** relativo alle « *Comunicazioni delle opzioni e revoche* ».

La sezione 1, ad esempio, è stata implementata con l'introduzione del **rigo VO15** riservato ai contribuenti tenuti a comunicare **l'opzione per il nuovo regime dell'Iva per cassa**.

Nella sezione 3, sono stati previsti due rigi nuovi, precisamente i **rigi VO33 e VO34**, riguardanti la comunicazione dell'opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di **non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato**, previsti entrambi dall'art. 27, D.L. 98/2011. Inoltre è stato previsto il **rigo VO35** riservato ai soggetti che non si sono avvalsi del regime previsto dall'art. 1, co. 96-117, L. 244/2007 e che intendono revocare l'opzione per il regime ordinario al fine di potersi avvalere dei regimi disciplinati dall'art. 27, co. 1, 2 e 3, D.L. 98/2011 sopra richiamato.

Passando in rassegna i **singoli quadri** del modello, si evidenzia che nel **Quadro VA** della dichiarazione Iva 2013 è stato introdotto, ad esempio, il **nuovo rigo VA15 per le società in perdita sistemica** nel triennio 2009/2010/2011 e che dunque sono considerate presuntivamente non operative dal 2012, ai sensi dell'art. 2, co. 36-decies e undicies, D.L. 138/2011.

Nel **Quadro VE** è stato **soppresso** il rigo riservato all'indicazione delle operazioni con **aliquota al 20%**; se vi fosse necessità di indicare comunque l'imposta per fatture ad esempio differite, va incluso l'importo nel rigo dedicato all'aliquota al 21% (**rigo VE22**) e l'1% di differenza va imputato al rigo « *Variazioni e arrotondamenti* » (**rigo VE 24**).

Sempre nel Quadro VE, viene introdotto al **rigo VE34, la colonna 5**, dedicata alle cessioni imponibili di immobili (abitativi e strumentali) con applicazione del «**reverse charge**», ai sensi dell'art. 9, D.L. 83/2012 (si ricorda che era possibile applicare dal 26.6.2012 l'Iva con opzione, mentre fino al 25.6.2012 vi era l'obbligo di assoggettare ad Iva l'operazione in esame).

Nel **Quadro VF** è stato **soppresso** il rigo riservato all'indicazione delle operazioni con **aliquota al 20%**. È stato, inoltre, ridenominato il **rigo VF15** per gli **acquisti da superminimi** (adeguamento solo dell'indicazione normativa all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011).

Per quanto concerne il **rimborso dell'Iva annuale**, inoltre, dovrà essere utilizzato il **Quadro VX (nuovo rigo VX4)**, essendo stato **soppresso l'apposito Quadro VR**, come si vede meglio nella tabella riepilogativa di tutte le novità del modello a pag. seg.

In relazione al modello di dichiarazione Iva 2013, una delle principali novità riguarda il nuovo regime dell'**Iva per cassa**, di cui all'art. 32-bis, D.L. 83/2012 convertito dalla L. 134/2012, attuato col D.M. 11.10.2012 e **in vigore dal 1° dicembre 2012**, le cui modalità per l'esercizio dell'opzione sono state precisate con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 21.11.2012, mentre la C.M. 44/E/2012 ha chiarito numerosi aspetti relativi alla sua concreta applicazione.

Pertanto, i contribuenti Iva che dal 1° dicembre del 2012 hanno optato per il nuovo regime della «*liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa*» dovranno indicare nel **nuovo campo 3 del rigo VE36** l'importo complessivo **delle operazioni di dicembre 2012 con Iva per cassa**, se la fattura non è ancora stata incassata. Ciò comporta che l'imposta diverrà esigibile negli anni successivi.

Nel **rigo VF19**, riservato alle **operazioni passive con esigibilità differita**, invece, i cedenti che hanno optato per il nuovo regime dovranno indicare gli **imponibili delle fatture passive** (in regime dell'Iva per cassa), **non ancora pagate**. A differenza del regime di esigibilità differita in vigore fino alla fine di novembre 2012, questo rigo non dovrà essere compilato da chi ha comprato beni o servizi da fornitori che hanno optato per il nuovo regime, in quanto per il cessionario l'imposta è subito detraibile, cioè indipendentemente dal pagamento della relativa fattura.

Pertanto, il **Quadro VO** relativo alle «*Comunicazioni delle opzioni e revoke*», è stato modificato per introdurre il **nuovo rigo VO15**, dedicato a chi ha iniziato ad utilizzare il nuovo regime dell'Iva per cassa dal 1° dicembre 2012.

Nello stesso quadro, è stato introdotto anche il **rigo VO33** per consentire la «*determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari*» ai soggetti che sarebbero entrati naturalmente dal 2012 nel **nuovo regime dei minimi**, ma hanno voluto utilizzare la contabilità semplificata o quella ordinaria.

La stessa opzione per i regimi Iva ordinari può essere effettuata, barrando il **rigo VO34**, anche da chi sarebbe entrato naturalmente nel regime dei residuali.

Pertanto, riepilogando per quanto riguarda i contribuenti che si avvalgono dei predetti regimi, nella **sezione 3 del Quadro VO** sono stati previsti i **nuovi rigi VO33 e VO34**, riguardanti la comunicazione dell'opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di **non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** e del **regime contabile agevolato**, previsti entrambi dall'art. 27, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

Sempre nella sezione 3 del Quadro VO è stato aggiunto il **rigo VO35**, riservato ai soggetti che **non** si sono avvalsi del **vecchio regime** previsto per i **contribuenti minimi**, ai sensi dell'art. 1, co. 96 - 117, L. 244/2007 e che intendono revocare l'opzione per il regime ordinario, al fine di potersi avvalere dei **nuovi regimi** disciplinati dall'art. 27, co. 1, 2 e 3, D.L. 98/2011.

Più in particolare, per il vecchio regime dei contribuenti minimi, le istruzioni al **rigo VO35** sono illustrate come riportato nella tabella seguente.

CONTRIBUENTI MINIMI – Art. 1, co. 96-117, L. 244/2007

Rigo VO35, la casella 1: deve essere barrata dai contribuenti che hanno iniziato l'attività **successivamente al 31 dicembre 2007** e che hanno applicato, a partire dall'anno 2012, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011.

Si tratta, come chiarito dalla C.M. 17/E/2012, di coloro che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto dall'art. 1, co. 96 - 117, L. 244/2007 e che hanno concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario.

Rigo VO 35, la casella 2: deve essere barrata dai soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente **al 31 dicembre 2007** e pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto dall'art. 1, co. 96 - 117, L. 244/2007. Concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario optano a **partire dall'anno 2012 per il regime contabile agevolato** di cui all'art. 27, co. 3, D.L. 98/2011.

MODELLO IVA 2013 – NOVITÀ

| Quadri | Novità |
|---|---|
| Quadro VA «Informazioni e dati relativi all'attività» | <p>È stato introdotto il nuovo rigo VA15 per le società in perdita sistemica nel triennio 2009/2010/2011 e che dunque sono considerate presuntivamente non operative dal 2012, ai sensi dell'art. 2, co. 36-decies e undicies, D.L. 138/2011. Si tratta di una segnalazione spontanea dato che va fatta prima della presentazione di Unico, se autonoma</p> |
| Quadro VE «Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili» | <p>Nella sezione 2, è stato soppresso il rigo con aliquota al 20% (soppressa a decorrere dal 17.9.2011 dal D.L. 138/2011). Ove vi fosse necessità di indicare comunque l'imposta per fatture ad esempio differite, va incluso l'importo nel rigo dedicato all'aliquota al 21% (rigo VE22) e l'1% di differenza va imputato al rigo «<i>Variazioni e arrotondamenti</i>» (rigo VE24). Conseguentemente i righi della sezione 3 sono stati rinumerati</p> <p>Nella sezione 4, al rigo VE34 il campo 5 è stato ridenominato «<i>Cessioni di fabbricati</i>», a seguito delle modifiche introdotte negli artt. 10, nn. 8-bis e 8-ter e 17, co. 6, lett. a-bis, dall'art. 9, D.L. 83/2012. Infatti, tale rigo è dedicato alle cessioni imponibili di immobili (abitativi e strumentali) con applicazione del «reverse charge», ai sensi del predetto art. 9, D.L. 83/2012.</p> <p>Nel rigo VE36, riservato all'esposizione delle operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi, è stato introdotto il campo 3 per le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 32-bis, D.L. 83/2012, in vigore dal 1° dicembre 2012 (Iva per cassa)</p> |
| Quadro VF «Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione» | <p>Nella sezione 1, è stato soppresso il rigo con aliquota al 20% (soppressa a decorrere dal 17.9.2011 dal D.L. 138/2011). Conseguentemente i righi successivi ed i righi della sezione 2 sono stati rinumerati.</p> <p>È stato, inoltre, ridenominato il rigo VF15 per gli acquisti da superminimi, cioè da soggetti che nell'anno 2012 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011 (adeguamento solo dell'indicazione normativa: è stato infatti eliminato il riferimento al vecchio regime dei minimi previsto dall'art. 1, co. 96 e segg., L. 244/2007).</p> <p>Si segnala l'introduzione del campo 3, nel rigo VF19, per gli acquisti effettuati dai contribuenti che hanno optato per il regime dell'Iva per cassa, di cui all'art. 32-bis, D.L. 83/2012, in vigore dal 1° dicembre 2012</p> |
| Quadro VJ «Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni» | <p>Il rigo VJ14 è stato ridenominato «<i>Acquisti di fabbricati (art. 17, co. 6, lett. a-bis)</i>», a seguito delle modifiche introdotte negli artt. 10, nn. 8-bis e 8-ter, e 17, co. 6, lett. a-bis, dall'art. 9, D.L. 83/2012</p> |
| Quadro VL «Liquidazione dell'imposta annuale» | <p>Nella sezione 3 del rigo VL29, è stato inserito il campo 3, per l'esposizione dei versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali.</p> <p>Il rigo VL40, invece, è stato ridenominato «<i>Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito</i>», per consentire l'esposizione dei versamenti effettuati dal contribuente e relativi anche ad anni precedenti, a seguito di utilizzo in eccesso del credito Iva annuale.</p> <p>Nel Quadro VW, il rigo VW40 è stato anche esso ridenominato «<i>Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito</i>», analogamente a quanto previsto nel rigo VL40.</p> <p>È stato modificato il rigo VL10 «<i>Eccedenza di credito non trasferibile</i>».</p> <p>Tale rigo deve essere compilato solo dai soggetti che nel corso del 2012 hanno partecipato alla particolare procedura dell'Iva di gruppo ai sensi dell'art. 73, ultimo co., D.P.R. 633/1972. Da quest'anno, essendo stato eliminato il Quadro VR per la richiesta di rimborso, le modalità di utilizzo dell'importo indicato nel presente rigo devono essere evidenziate nell'ambito</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>del nuovo Quadro VX. Le istruzioni implementate infatti prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la compilazione del rigo VX4, per indicare l'importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972; • la compilazione del rigo VX5, per indicare l'importo da utilizzare in compensazione nel Modello F24; • la compilazione del rigo VX6, per indicare l'importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall'art. 117, D.P.R. 917/1986 |
| <p>Quadro VR «<i>Richiesta di rimborso del credito annuale</i>»</p> | <p>Con riferimento alle richieste di rimborso del credito Iva annuale, nell'ottica della semplificazione della modulistica dichiarativa, il Quadro VR è stato soppresso e, pertanto, a partire dall'anno di imposta 2012, la richiesta del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata mediante la compilazione del Quadro VX.</p> <p>In particolare il rigo VX4 viene implementato con la previsione di nuovi campi, attraverso i quali fornire tutte le informazioni necessarie per l'erogazione del rimborso del credito Iva (si veda, nello specifico, la descrizione dell'apposito Quadro VX di seguito illustrato).</p> <p>Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione unificata, è possibile richiedere il rimborso compilando il Quadro RX di Unico 2013</p> |
| <p>Quadro VX «<i>Determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta</i>»</p> | <p>A seguito della soppressione del Quadro VR, il rigo VX4 «Importo di cui si richiede il rimborso», è stato implementato di nuovi campi.</p> <p>I nuovi campi introdotti, da 2 a 8, riguardano in generale, l'importo da liquidare mediante procedura semplificata, la causale del rimborso, il possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione prioritaria del rimborso, la condizione di subappaltatore nel settore edile, l'attestazione di operatività e di affidabilità e solvibilità per l'esonero dalla prestazione della garanzia.</p> <p>Più in particolare, al rigo VX4 «<i>Imposta di cui si richiede il rimborso</i>» sono presenti i nuovi campi da 2 a 8, dove vanno riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al campo 2 l'importo da liquidare mediante procedura semplificata; • al campo 3 la causale del rimborso; • al campo 4 il possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione prioritaria del rimborso; • al campo 5 la condizione di subappaltatore nel settore edile; • al campo 6 l'attestazione di operatività; • ai campi 7 e 8 l'attestazione di affidabilità e solvibilità per l'esonero dalla prestazione della garanzia (cd. «contribuenti virtuosi») |
| <p>Quadro VO «<i>Comunicazioni delle opzioni e revoche</i>»</p> | <p>La sezione 1 è stata implementata con l'introduzione del rigo VO15 per i contribuenti interessati a comunicare l'opzione per il nuovo regime dell'Iva per cassa.</p> <p>Nella sezione 3, sono stati previsti i righi VO33 e VO34, riguardanti la comunicazione dell'opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato di cui all'art. 27, D.L. 98/2011.</p> <p>Inoltre, è stato previsto anche il rigo VO35 riservato ai soggetti che non si sono avvalsi del vecchio regime per i contribuenti minimi (ex art. 1, co. 96-117, L. 244/2007) e che intendono revocare l'opzione per il «regime ordinario» al fine di potersi avvalere dei nuovi regimi previsti dall'art. 27, co. 1, 2 e 3, D.L. 98/2011</p> |

Soggetti «obbligati» alla presentazione e soggetti «esonerati»

Sono «**obbligati**» in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, D.P.R. 633/1972, cioè i **soggetti titolari di partita Iva**.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva 2013 e quindi «**esonerati**» dall'**obbligo dichiarativo**, in particolare, si evidenziano i seguenti soggetti d'imposta:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato **esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, D.P.R. 633/1972**, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. Naturalmente, **l'esonero non si applica** qualora il contribuente abbia effettuato anche **operazioni imponibili** (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate **operazioni intracomunitarie** (art. 48, co. 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite **le rettifiche di cui all'art. 19-bis2** ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (come ad esempio gli acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** previsto dall'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2012 (adeguamento solo normativo: è stato, infatti, eliminato il riferimento al vecchio regime dei contribuenti minimi previsto dall'art. 1, co. 96 e segg., L. 244/2007);
- i **produttori agricoli** esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di **giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972**, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, co. 6, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in **affitto l'unica azienda** e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva;
- i **soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri dell'Unione europea**, nell'ipotesi di cui all'art. 44, co. 3, secondo periodo, D.L. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti **nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali**;
- i **soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea**, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies **per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici** a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Presentazione della dichiarazione annuale Iva in via «autonoma»

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2013 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via «**autonoma**», sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel **Modello Unico 2013**.

In particolare, si sottolinea che la presentazione della dichiarazione Iva in via «autonoma» è prevista soltanto per alcune categorie di soggetti che sono dettagliatamente descritti nella tabella che segue.

| SOGGETTI che POSSONO PRESENTARE la DICHIARAZIONE IVA 2013 in VIA «AUTONOMA» |
|--|
|--|

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Le società di capitali e gli enti soggetti ad Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2012;• le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'Iva di gruppo ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 633/1972, anche per periodi inferiori all'anno;• i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest'ultimi abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'Iva di gruppo;• i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;• i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto; |
|--|

- i **soggetti non residenti identificati direttamente** ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. 633/1972;
 - **particolari soggetti** (ad esempio i venditori «porta a porta»), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
 - i soggetti risultanti da **operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive**, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2012, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (ad esempio in caso di fusione, scissione, ecc.).
- Inoltre, si ricorda che possono presentare la dichiarazione in via «autonoma» anche:
- i soggetti che intendono utilizzare in **compensazione** ovvero **chiedere a rimborso il credito** d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, co. 1, D.P.R. 322/1998);
 - i soggetti che presentano la dichiarazione **entro il mese di febbraio**, al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, come chiarito dalla C.M. 1/E/2011.

Modalità e termini di presentazione

La presentazione della dichiarazione annuale Iva 2013 da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata **esclusivamente per via telematica**.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da euro 258 a euro 2.065 ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.Lgs. 471/1997 (come meglio specificato anche dalla C.M. 54/E/2002).

Per quanto riguarda i termini di presentazione si evidenzia che, in base all'art. 8, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione annuale Iva 2013 deve essere presentata nel periodo compreso **tra l'1.2 e il 30.9.2013**, nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione **in via «autonoma»**, ovvero **entro il 30.9.2013**, nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione annuale Iva 2013 nella **dichiarazione unificata (Unico 2013)**.

Per completezza di trattazione, si precisa che il D.P.R. 322/1998 non prevede un termine di consegna della dichiarazione Iva agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate **telematicamente all'Agenzia delle Entrate**.

Si rileva che la dichiarazione annuale Iva si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (si veda al riguardo la C.M. 6/E/2002).

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 2 e 8, D.P.R. 322/1998, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

| TERMINI di PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE IVA 2013 | |
|--|---|
| Dichiarazione Iva 2013 in via «autonoma» | La dichiarazione va presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2013 |
| Dichiarazione Iva in forma «unificata» | La dichiarazione va presentata entro il 30 settembre 2013 |

Versamenti e rateizzazione

L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata **entro il 16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è **prorogato al primo giorno lavorativo successivo**.

I contribuenti possono **versare in unica soluzione ovvero rateizzare**. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'**interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile**, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Se il soggetto presenta la **dichiarazione unificata** il versamento può essere **differito** alla **scadenza** prevista per il **versamento** delle somme dovute in base alla predetta dichiarazione unificata, con la **maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse** per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, D.P.R. 435/2001 (cfr. C.M. 51/E/2002 e R.M. 69/E/2012).

Riepilogando, se il soggetto presenta la **dichiarazione Iva 2013 in via «autonoma»** può:

- versare in **un'unica soluzione** entro il **16.3.2013**;
- **rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile** l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto presenta la dichiarazione Iva 2013 all'interno della **dichiarazione unificata (Unico 2013)** può:

- versare in **un'unica soluzione** entro il **16.3.2013**;
- versare in un'unica soluzione entro la **scadenza del Modello Unico 2013** con la maggiorazione dello **0,40% per ogni mese o frazione** di mese successivi;
- **rateizzare** dal **16.3.2013**, con la maggiorazione dello **0,33% mensile dell'importo** di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla **data di pagamento** delle somme dovute in base al **Modello Unico 2013**, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo **0,40% per ogni mese o frazione di mese** successivi al 16.3.2013 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Casi particolari di presentazione

Si ricorda, tra i casi particolari di presentazione della dichiarazione Iva 2013, quello dei **curatori fallimentari e dei commissari liquidatori**. A tal fine, occorre distinguere due ipotesi particolari riguardo al momento in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale.

a) FALLIMENTO nel CORSO del PERIODO d'IMPOSTA 2012: i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 2012, devono presentare la dichiarazione annuale Iva 2013 relativa a **tutto l'anno d'imposta**, comprensiva di **due moduli**: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3), e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.

Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, **per via telematica**, ed **entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione** ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale (art. 8, co. 4, ultimo periodo, D.P.R. 322/1998). Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico **Modello Iva 74-bis**, approvato, da ultimo, con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 15.1.2013, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (R.M. 181/1995). Le istruzioni approvate con il presente provvedimento sostituiscono quelle approvate, unitamente al Modello Iva 74-bis, con Provvedimento Agenzia delle Entrate 16.1.2012.

b) FALLIMENTO DOPO la CHIUSURA del PERIODO d'IMPOSTA 2012: per quanto riguarda il caso particolare di fallimento **dopo la chiusura del periodo di imposta 2012**, si evidenzia quanto segue.

Nella particolare ipotesi in cui la **procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2013** e quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro 4 mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Ovviamente, anche in quest'ultimo caso, resta fermo l'obbligo di presentare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina** del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico **Modello Iva 74-bis**.

2. MODELLO IVA 74-BIS per il 2013

Le modifiche al Modello Iva 74-bis sono **minime** e riguardano, nello specifico, **solo le istruzioni** e non il modello nella sua struttura.

Nel provvedimento di approvazione del modello in esame, infatti, viene specificato che sono approvate le nuove istruzioni che sostituiscono quelle approvate lo scorso anno con Provvedimento Agenzia delle Entrate 16.1.2012. Restano invariate, pertanto, sia il modello che le specifiche tecniche approvate, rispettivamente, con i Provvedimenti Agenzia delle Entrate del 16 e 26.1.2012.

In particolare, l'aggiornamento delle nuove istruzioni riguardano nel dettaglio solo due casi specifici e più precisamente:

- il riferimento normativo al **nuovo regime dell'Iva per cassa**;
- il nuovo metodo di assolvimento dell'imposta (**inversione contabile** ex art.17, co. 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972) per la **cessione di fabbricati abitativi e strumentali** imponibili per opzione.

| QUADRI del MODELLO 74-BIS – MODIFICHE |
|---|
| Sezione 1 «Dati relativi all'attività» |
| Rigo AF3: indicare l'imponibile relativo alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo co., nonché a quelle effettuate ai sensi dell'art. 32-bis, D.L. 83/2012, per le quali l'Iva diviene esigibile successivamente alla data di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa |
| Sezione 3 «Liquidazione dell'imposta» |
| Rigo AF21: indicare l'ammontare dell'Iva dovuta in relazione alle seguenti tipologie di operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'Iva è dovuta dal cessionario: punto 9) acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui all'art. 17, co. 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972 |

3. MODELLO IVA BASE 2013

Come indicato in premessa, il modello di **dichiarazione annuale Iva Base 2013** è una **versione semplificata** del modello di dichiarazione annuale Iva 2013 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel Modello Unico 2013 che dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma.

Il modello Iva Base 2013 è costituito dal **frontespizio**, che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione Iva viene presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del Modello Unico 2013) e da **un modulo, composto da più Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VT e VX**.

I dati relativi alla determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta devono essere indicati nel **Quadro VX** da coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma o nel **Quadro RX** di Unico 2013 da coloro che presentano la dichiarazione unificata.

Le opzioni e le revoche previste in materia di Iva e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il **Quadro VO «Comunicazioni delle opzioni e revoche»** della dichiarazione annuale Iva 2013.

In via generale, possono utilizzare il Modello Iva Base 2013 i soggetti che hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le **regole generali** previste dalla disciplina Iva e, nello specifico, coloro che **non** hanno applicato **regimi speciali Iva**.

Si evidenziano, nella tabella che segue, le particolari categorie di contribuenti che possono utilizzare il Modello Iva Base 2013 e coloro che invece ne sono esclusi.

| MODELLO IVA BASE 2013 | |
|--|--|
| Il Modello Iva Base 2013 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi | Il Modello Iva Base 2013 non può essere utilizzato: <ul style="list-style-type: none"> • dai soggetti non residenti che hanno istituito nel |

| | |
|--|--|
| <p>dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva (ad esempio, quelli previsti dall'art. 34 per gli agricoltori o dall'art. 74-ter per le agenzie di viaggio); • hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse (art. 34-bis); • non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, ecc.); • non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond (art. 2, co. 2, L. 28/1997); • non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. | <p>territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi; • dai soggetti tenuti ad utilizzare il Modello F24 auto Ue; • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale; • dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'art. 73, ultimo co., D.P.R. 633/1972. |
|--|--|

Le modalità ed i termini per la presentazione del Modello Iva Base 2013 sono le **stesse** previste per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2013 (sia in via autonoma che in forma unificata).

Le modifiche presenti nel Modello Iva Base 2013 ricalcano, naturalmente, quelle presenti nel modello Iva «principale» e, pertanto, i quadri oggetto di modifica del modello semplificato saranno gli stessi interessati dalle novità normative intervenute per il modello di dichiarazione annuale Iva 2013.

Pertanto, ricorderemo tra gli altri, le novità introdotte dalla disciplina Iva applicabile al **settore immobiliare**, previste dall'art. 9, D.L. 83/2012, l'introduzione delle operazioni effettuate da coloro che si avvalgono del **nuovo regime dell'Iva per cassa**, l'**eliminazione** del **rigo** riservato all'indicazione delle operazioni con **aliquota al 20%**, soppressa dal D.L. 138/2011, l'**eliminazione** del **Quadro VR** destinato in precedenza alla richiesta di rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, la **revisione** del **Quadro VX**, in seguito alla soppressione del Quadro VR, con la **modifica** del **rigo VX4** per accogliere nuovi campi ai fini dell'erogazione del rimborso, ecc.

Inoltre, le istruzioni al Modello Iva Base 2013 precisano che, per chiarimenti ed approfondimenti su alcune problematiche e casi particolari, si può fare sempre riferimento alle istruzioni fornite per la compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2013.

4. COMUNICAZIONE ANNUALE DATI 2013 – NUOVE ISTRUZIONI

Le **istruzioni** approvate con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 15.1.2013 (pubblicato sul sito Internet in data 16.1.2013) **sostituiscono** quelle approvate, unitamente al modello di comunicazione annuale dati, con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 17.1.2011 e devono essere utilizzate a partire dall'adempimento relativo **all'anno d'imposta 2012**.

Si precisa, infatti, che il provvedimento in esame approva le sole istruzioni, mentre il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i Provvedimenti Agenzia delle Entrate 17.1.2011 e 15.1.2010.

La nuova modulistica, da presentare **entro il 28 febbraio di ogni anno**, esclusivamente attraverso il canale telematico (per quest'anno il termine cade giovedì **28.2.2013**), direttamente o tramite intermediari abilitati, è stata rivista per tenere conto delle novità normative dello scorso anno, che hanno inciso su poche modifiche concernenti le sole istruzioni al modello.

Come già accennato, infatti, il modello in esame **non** ha avuto **alcuna modifica strutturale** ed è rimasto quello già approvato per gli anni precedenti, salvo quella riguardante appunto l'aggiornamento delle istruzioni nella parte relativa ai **soggetti esonerati** dall'adempimento in esame.

In particolare, le istruzioni al modello di comunicazione annuale dati Iva 2013, per l'anno d'imposta 2012, sono state modificate per introdurre, tra i **soggetti esonerati**, le persone fisiche che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L.

98/2011 (adeguamento, pertanto, solo normativo, in quanto è stato eliminato il riferimento al **vecchio regime** dei contribuenti minimi previsto dall'art. 1, co. 96-117, L. 244/2007).

Inoltre, nell'elenco dei soggetti esonerati dal predetto adempimento di cui all'art. 74, D.P.R. 917/1986, sono stati aggiunti, tra gli altri, anche gli **enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali**.

Dati da indicare

Nel modello di comunicazione annuale dati Iva, il contribuente deve riportare sostanzialmente l'**indicazione complessiva** del risultato delle **liquidazioni periodiche** (oppure il **dato annuale** per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento) per determinare l'Iva dovuta o a credito.

Dati non rilevanti

Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione **non rilevano le seguenti operazioni**:

- le eventuali operazioni di **rettifica e conguaglio** (per esempio il calcolo definitivo del pro-rata), oltre a altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo;
- le **compensazioni** effettuate nell'anno d'imposta;
- il **riporto del credito Iva** relativo all'anno precedente;
- i **rimborsi infrannuali** richiesti nonché la parte del credito Iva relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

Questi dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati **esclusivamente** nella **dichiarazione annuale Iva**.

Contribuenti «obbligati» alla presentazione e contribuenti «esonerati»

In linea generale, sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, tutti i **titolari di partita Iva** tenuti alla **presentazione della dichiarazione annuale Iva**, anche se nell'anno non abbiano effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, salvo le ipotesi di esonero evidenziate nella seguente tabella.

SOGGETTI ESONERATI dalla PRESENTAZIONE

- I contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente **operazioni esenti** di cui all'art. 10, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che hanno optato per la **dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione** ai sensi dell'art. 36-bis e hanno effettuato nell'anno d'imposta soltanto **operazioni esenti**;
- i **produttori agricoli esonerati** dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972 (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000);
- gli esercenti attività di **organizzazione di giochi e di intrattenimenti esonerati** dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972 che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in **affitto l'unica azienda e non** hanno esercitato **altre attività rilevanti** agli effetti dell'Iva nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti passivi d'imposta, **residenti in altri Stati membri dell'Unione europea**, nell'ipotesi di cui all'art. 44, co. 3, secondo periodo, D.L. 331/1993 (nomina di un rappresentante fiscale), qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- le **associazioni sportive dilettantistiche**, le **associazioni senza fine di lucro** e le **associazioni pro-loco** che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti Iva;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, **non identificati** in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite **mezzi elettronici** a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- gli **organi e le Amministrazioni dello Stato**, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali, di cui all'art.

74, D.P.R. 917/1986. Da quest'anno sono stati inseriti **anche gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;**

- **i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;**
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un **volume di affari uguale o inferiore a euro 25.000** ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- le persone fisiche che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011.

Sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il **mese di febbraio**, come previsto dall'art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. 322/1998.

Casi particolari di presentazione

a) SOCIETÀ ed ENTI ADERENTI alla PARTICOLARE PROCEDURA dell'IVA di GRUPPO: gli enti e le società che si sono avvalsi per l'anno cui si riferisce la comunicazione dati Iva della particolare procedura della **liquidazione dell'Iva di gruppo** di cui all'ultimo co. dell'art. 73, D.P.R. 633/1972 presentano **ognuno una propria comunicazione dati Iva**, con riferimento ai propri dati nell'anno cui si riferisce la comunicazione. Pertanto, la società controllante deve presentare la comunicazione dati Iva con riferimento **esclusivo** alla propria attività e non anche a quella relativa all'intero gruppo.

b) CONTRIBUENTI con CONTABILITÀ SEPARATE: i contribuenti che **hanno esercitato più attività** per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, **la contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 633/1972, devono presentare un **unico modello di comunicazione dati Iva riepilogativo** di tutte le attività gestite con contabilità separate.

Nel caso in cui tra le attività esercitate ce ne sia una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione annuale dati Iva, da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

c) SOGGETTI NON RESIDENTI: per i soggetti non residenti le regole variano a seconda delle diverse situazioni elencate nella tabella seguente.

| SOGGETTI NON RESIDENTI | | | |
|---|--|---|--|
| Rappresentante fiscale | Identificazione diretta | Soggetti operanti mediante rappresentante fiscale e identificazione diretta | Stabile organizzazione |
| I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972 sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati Iva con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro «Dichiarante» il codice carica 6 . | I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. 633/1972 sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati Iva con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta. | In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d'imposta ma ovviamente in periodi diversi dell'anno, operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva deve essere assolto mediante la presentazione di un'unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non | In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata una comunicazione annuale dati Iva con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, nel riquadro «Dichiarante» deve essere indicato il codice carica 1 . Pertanto, al soggetto non residente non è consentito assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato e lo |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione. | stesso può essere titolare di un solo numero di partita Iva (in base alle disposizioni contenute nell'art. 17, D.P.R. 633/1972). |
|--|--|---|--|

Natura «non dichiarativa» della comunicazione dati Iva

In tema di **sanzioni** riferibili al modello di comunicazione dati Iva, si precisa che la natura e gli effetti dell'adempimento della stessa non sono quelli propri della dichiarazione Iva bensì quelli relativi alle **comunicazioni di dati e notizie**.

Infatti, attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente **non** procede alla **definitiva autodeterminazione dell'imposta** dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale, ma deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'Iva dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro-rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Pertanto, la natura «**non dichiarativa**» della comunicazione dati Iva comporta l'**inapplicabilità delle sanzioni** previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni di cui all'art. 13, D.Lgs. 472/1997 in materia di **ravvedimento operoso** in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

Inoltre, l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, prevista dall'art. 11, D.Lgs. 471/1997, per l'omessa o inesatta comunicazione di dati, così come richiamato dal co. 6, dell'art. 8-bis, D.P.R. 322/1998.

Si evidenzia che, **non** essendo prevista la **possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata**, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale Iva.